

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2013-47 del 19/04/2013

Oggetto Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la predisposizione delle informazioni utili all'evasione dei flussi informativi in materia di agglomerati, impianti di depurazione e fanghi 2013.

Proposta n. PDEL-2013-48 del 10/04/2013

Struttura proponente Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione

Dirigente proponente Tibaldi Stefano

Responsabile del procedimento Ferri Donatella

Questo giorno 19 (diciannove) aprile 2013 (duemilatredici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

**Oggetto: Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione.
Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per
la predisposizione delle informazioni utili all'evasione dei flussi informativi
in materia di agglomerati, impianti di depurazione e fanghi 2013.**

VISTA:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/4/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;

VISTO in particolare:

- l'art. 5, comma 1, lett. n), che prevede tra le funzioni, attività e compiti di Arpa il supporto alla Regione e agli Enti Locali ai fini della elaborazione di piani e progetti ambientali;

PREMESSO:

- che la direttiva 91/271/CE del 21 maggio 1991 istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane;
- che il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 101 prevedono che ogni due anni le Regioni trasmettano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza;
- che l'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 stabilisce che le Regioni redigano ogni anno e trasmettano al Ministero dell'Ambiente una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli, sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati;

CONSIDERATO:

- che l'ultimo aggiornamento sullo stato delle attività di smaltimento delle acque reflue urbane per gli agglomerati maggiori o uguali a 2.000 abitanti equivalenti è stato inviato dalla Regione Emilia-Romagna al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare nell'ottobre 2011;

RITENUTO:

- quindi necessario aggiornare il quadro conoscitivo relativo alle attività di smaltimento delle acque reflue urbane e predisporre una cartografia degli agglomerati con consistenza nominale maggiore o uguale ai 2.000 abitanti equivalenti in modo da associare i dati raccolti ad un data base georeferito utile per la verifica dell'attuazione delle politiche di risanamento ambientale;
- di effettuare una disamina dello stato di applicazione della Direttiva 91/271/CE a livello di singolo Comune, evidenziando le eventuali criticità del sistema fognario/depurativo al fine di individuare le priorità di intervento, soprattutto con riferimento agli agglomerati inferiori ai 2.000 abitanti equivalenti;

CONSIDERATO:

- che su richiesta della Regione Emilia-Romagna Arpa ha predisposto una specifica tecnico-economica relativa al “Supporto per la predisposizione delle informazioni utili all'evasione dei flussi informativi in materia di agglomerati, impianti di depurazione e fanghi – 2013”, acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento della Risorsa Acqua;

DATO ATTO:

- che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, competente per materia, ha ritenuto la specifica tecnico-economica idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;

RILEVATO:

- che è stato pertanto concordato, al fine di regolare la realizzazione delle attività, uno schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed Arpa, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che la convenzione allegata sub A) entra in vigore dalla data di stipula e avrà durata di dodici mesi;
- che per le attività previste nella convenzione sub A) la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa, a titolo di finanziamento a copertura delle spese che si prevede di sostenere, un importo pari ad Euro 40.000,00, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione stessa;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Ente;
- pertanto opportuno sottoscrivere lo schema di Convenzione con la Regione Emilia-

Romagna, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- che i costi previsti per la realizzazione delle attività affidate sono interamente coperti dai relativi finanziamenti;

SU PROPOSTA:

- del Direttore ad interim del Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione, prof. Stefano Tibaldi il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità Direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27 settembre 2010;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 32/93, è la Dott.ssa Donatella Ferri, Responsabile CTR Sistemi Idrici;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di attività relative al supporto per la predisposizione delle informazioni utili all'evasione dei flussi informativi in materia di agglomerati, impianti di depurazione e fanghi 2013;
2. di dare atto che la convenzione allegata sub A) entra in vigore dalla data di stipula e avrà durata di dodici mesi;
3. di dare atto che per le attività previste nella convenzione sub A) la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa Emilia-Romagna, a titolo di finanziamento a copertura delle spese che si prevede di sostenere, un importo pari ad Euro 40.000,00, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione stessa.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

**CONVENZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI "SUPPORTO
PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI UTILI
ALL'EVASIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI IN MATERIA DI
AGGLOMERATI, IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FANGHI-
2013".**

L'anno 2013, il giorno . . .del mese di.....

Tra

la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna,
Viale della fiera, 8 (C.F. 80062590379),
rappresentata per la sottoscrizione della presente
convenzione dal Dirigente regionale competente per
materia, che elegge il domicilio legale preso il
sopra citato indirizzo, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 304/2013
del 25.03.2013,

E

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente dell'Emilia-Romagna di seguito
denominata Arpa P. Iva e C.F. 04290860370 con sede
in Via Po, 5 - Bologna, rappresentata dal
Direttore Prof. Stefano Tibaldi

Visti:

- la Direttiva 91/271/CE del 21 maggio 1991, in
seguito Direttiva, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di raccolta,

trattamento e scarico delle acque reflue urbane;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 101 il quale prevede che ogni due anni le Regioni trasmettano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza;

- l'art. 170 del medesimo decreto il quale stabilisce che fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003;

- l'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 il quale stabilisce che le Regioni redigano ogni anno e trasmettano al Ministero dell'Ambiente una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli, sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati;

Considerato che:

- in attuazione della direttiva 91/271/CEE, le

Regioni trasmettono le informazioni con le modalità riportate nelle schede relative alla disciplina degli scarichi del decreto 18 settembre 2002 "Modalità di informazione sullo stato delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

- le schede relative agli scarichi riguardano: scheda n. 6 (agglomerato); scheda n. 6.1 (impianti di depurazione); scheda n. 6.2 (programmazione); scheda n. 6.3 (riutilizzo); scheda n. 6.4 (acque reflue industriali biodegradabili); scheda n. 6.5 (aree sensibili); scheda n. 6.6 (relazione);

Considerato altresì che l'ultimo aggiornamento sullo stato delle attività di smaltimento delle acque reflue urbane per gli agglomerati maggiori o uguali a 2.000 abitanti equivalenti è stato inviato dalla Regione Emilia-Romagna al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ottobre 2011;

Ritenuto quindi:

- necessario aggiornare il quadro conoscitivo relativo alle attività di smaltimento delle acque reflue urbane e predisporre una cartografia degli agglomerati con consistenza nominale maggiore o uguale ai 2.000 abitanti equivalenti in modo da

associare i dati raccolti ad un data base georiferito utile per la verifica dell'attuazione delle politiche di risanamento ambientale;

- effettuare una disamina dello stato di applicazione della Direttiva 91/271/CE a livello di singolo comune evidenziando le eventuali criticità del sistema fognario/depurativo al fine di individuare le priorità di intervento, soprattutto in riferimento agli agglomerati inferiori ai 2.000 abitanti equivalenti;

Ritenuto altresì di recuperare dagli Enti competenti, le informazioni riguardanti i fanghi di depurazione da inviare all'Unione Europea ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99, art. 6, comma 5 sopra citato;

Visti:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s.m. che istituisce l'Arpa, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, ente strumentale della regione ed in particolare:

- l'art. 5, comma 1, lett. n) che prevede tra le funzioni e compiti dell'Arpa il supporto alla Regione e agli Enti Locali ai fini della elaborazione di piani e progetti ambientali;

- l'art. 5, comma 2, il quale consente ad Arpa

di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per l'adempimento delle proprie funzioni;

- l'art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all'Arpa finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale;

Considerato inoltre che l'ARPA ha predisposto la specifica tecnico-economica relativa a "Supporto per la predisposizione delle informazioni utili all'evasione dei flussi informativi in materia di agglomerati, impianti di depurazione e fanghi - 2013" acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua con PG.2013.0048102 del 21 febbraio 2013, che prevede un costo complessivo pari ad Euro 40.000,00;

Visto l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici" della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Visti:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la

Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed in particolare l'art. 83, comma 3, lett. a);

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

La Regione Emilia-Romagna affida all'Arpa, che accetta la realizzazione delle attività relative al "Supporto per la predisposizione delle informazioni utili all'evasione dei flussi informativi in materia di agglomerati, impianti di depurazione e fanghi - 2013" secondo le modalità analiticamente descritte nella proposta tecnico-economica, conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua con prot. reg.le PG.2013.0048102 del 21.02.2013.

ARTICOLO 2 - DURATA, PUBBLICAZIONE DELLA CONVENZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE

La presente convenzione ha effetto dalla data di pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 (Misure urgenti per la crescita del

paese), convertito in Legge n. 134 del 7/8/2012, e comprende tutte le attività che saranno effettuate da Arpa e avrà la durata di 12 mesi.

Qualora per cause non imputabili ad Arpa e debitamente riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nell'effettuazione delle prestazioni da parte dell'Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna, concessa mediante atto formale predisposto dal Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua.

ARTICOLO 3 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

Le attività della presente convenzione verranno realizzate sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua che avvalendosi del personale del servizio, verificherà l'operato dell'Arpa e il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione.

Il Responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con Arpa al fine di assicurare la miglior

corrispondenza agli obiettivi delle attività,
previo semplice scambio di lettere tra il
Responsabile ed Arpa.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La Regione riconosce ad Arpa per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 la somma di Euro 40.000,00 a titolo di finanziamento a copertura delle spese che si prevede di sostenere.

Tale importo sarà liquidato dalla Regione previa sottoscrizione della convenzione nonché a seguito della pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012, secondo le seguenti modalità:

- il 30% dell'importo complessivo pari ad Euro 12.000,00 a seguito della sottoscrizione della convenzione e della dichiarazione attestante l'inizio delle attività;
- il 50% dell'importo complessivo pari ad Euro 20.000,00 a seguito della presentazione del report tecnico comprovante l'esecuzione di oltre il 50% delle attività affidate;
- il 20% dell'importo complessivo, a saldo, pari ad Euro 8.000,00 a seguito della presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e della dichiarazione attestante le spese sostenute.

Per tutti gli elaborati realizzati verrà prodotto,

al termine delle attività, un CD complessivo, che sarà fornito in tre copie alla Regione, unitamente a 3 copie cartacee della relazione.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'ARPA

L'Arpa s'impegna, altresì, in adempimento della presente convenzione a:

- comunicare il nominativo del Responsabile dello svolgimento delle attività, che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua potrà sindacare chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento delle attività nonché predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attività stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate dalla Regione;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei risultati.

All'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente della Regione Emilia-Romagna compete l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto

2010, n. 136 e succ. mod.

ART. 6 - COLLABORAZIONI ESTERNE

Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potrà avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa di cui al D.P.R. n. 252/1998, dell'opera di altri organismi specializzati, Società, gruppi di lavoro nonché di professionisti.

Arpa nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.

In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7 - DIRITTI D'AUTORE E RISERVATEZZA

Con la firma della presente Convenzione, l'ARPA riconosce sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarità a titolo originario del diritto d'autore della Regione.

L'ARPA è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati,

cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di enti pubblici.

ART. 8 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE ESTERNO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Arpa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali, per l'esecuzione dell'attività richiesta e per quei trattamenti che in futuro potranno essere affidati per iscritto ad Arpa e di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, Paragrafi 4 e 4.11. I compiti sono di seguito riportati:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n.

196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai
Disciplinari tecnici adottati e richiamati:
Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle
applicazioni informatiche della Giunta della
Regione Emilia-Romagna - adottato con
Determinazione del Direttore Generale
Organizzazione, Servizi Informativi e Telematica
n. 2651/2007;

b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la
raccolta di dati personali, l'informativa di cui
all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che
siano adottate le modalità operative necessarie
perché la stessa sia effettivamente portata a
conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro oralmente, anche
tramite propri incaricati, alle richieste verbali
dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7
del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate
dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio
del diritto di accesso dell'interessato ai propri
dati personali (Determina n. 2650/2007);

d) trasmettere, con la massima tempestività, le
istanze dell'interessato per l'esercizio dei
diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs.
196/2003 che necessitino di riscontro scritto al

responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);

e) fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5

della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e al Disciplinari di cui alla Determinazione n. 2651/2007;

g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 del o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

Nell'invio di specifici report a cadenza a richiesta, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:

- adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell'informativa, nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di

dati personali, con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati;

h) di fornire al Titolare, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espleteranno, nell'ambito dell'incarico affidato con il suindicato contratto, funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore/i di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;

i) di conservare, per ogni eventuale evenienza,

gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

I Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI

L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico di Arpa tutte le spese inerenti la stipula della convenzione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, il presente atto, esteso in duplice formato originale per gli atti delle amministrazioni, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per ARPA

Dott.ssa Rosanna Bissoli

Prof. Stefano Tibaldi

N. proposta: PDEL-2013-48 del 10/04/2013

Centro di Responsabilità: Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione

OGGETTO: Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la predisposizione delle informazioni utili all'evasione dei flussi informativi in materia di agglomerati, impianti di depurazione e fanghi 2013.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 15/04/2013

Il Dirigente
